



STAR7 S.p.A.

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2021

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito, la “**Procedura**” o la “**Procedura OPC**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da STAR7 S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) direttamente o per il tramite di Società Controllate (come di seguito definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, l’“**Euronext Growth Milan**” o l’“**EGM**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di seguito, il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Procedura è stata predisposta sulla base:

- dell’articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento CONSOB**”);
- delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (le “**Disposizioni**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate, tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e le deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 7 dicembre 2021 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) ed alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate” – e alle Disposizioni si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura OPC, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l’efficacia della Procedura e la necessità e/o l’opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Resta comunque inteso che, in conformità all’articolo 4, comma 6, del Regolamento CONSOB, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società www.star-7.com.

Articolo 1. Definizioni

1.1. Ai fini della presente Procedura OPC i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato:

- **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.
- **Amministratori non Correlati:** gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.
- **Assemblea:** l'assemblea degli azionisti della Società.
- **Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato:** il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo Amministratore Indipendente, il comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all'articolo 4 della presente Procedura.
- **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** condizioni simili a quelle normalmente utilizzate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti. Rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- **Consigliere Delegato:** indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni.
- **Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
- **Gruppo:** la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (*i.e.* le Società Controllate).
- **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.
- **Interessi Significativi:** identificati con la Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 novembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob), ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene realizzata in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. La valutazione è effettuata dal Consigliere Delegato il quale potrà avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Società Collegate. Interessi Significativi sussistono (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con

cui l'Operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

- **Operazione con Parti Correlate o Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 12. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).
- **Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate:** le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società sottoposte al preventivo esame o approvazione di quest'ultima, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società.
- **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore ad Euro 150.000,00 per le persone giuridiche e Euro 750.000,00 per le persone fisiche.
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 alle Disposizioni di volta in volta vigenti.
- **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **Operazioni Ordinarie:** un'Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle sue società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti.
- **Parti Correlate:** ai fini della presente Procedura un soggetto è “Parte Correlata” se: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della Società; (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini della presente definizione, i termini “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” e “*joint venture*”, hanno il significato loro attribuito nell'Allegato 1 delle Disposizioni di volta in volta vigenti.

- **Parti Correlate Dirette:** si intendono le Parti Correlate di cui sopra alle lettere (a) e (d).

- **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo articolo 4 della presente Procedura OPC da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione.
- **Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.
- **Società Controllata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
- **Società Collegata:** un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
- **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

1.2. Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento CONSOB.

Articolo 2. Individuazione delle Parti Correlate

2.1. Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto al Consigliere Delegato i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

2.2. Il Consigliere Delegato tiene, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle Società Controllate.

2.3. Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione al Consigliere Delegato nel caso in cui essa stessa, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue Società Controllate.

2.4. Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, il Consigliere Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

Articolo 3. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

3.1. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi previsti dall'articolo 5 della presente Procedura OPC. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui alla presente Procedura; (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) l'eventuale termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 6.

3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

3.3. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 4. Presidi Equivalenti

4.1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente che sia anche Amministratore non Correlato eventualmente presente o, in sua assenza: (i) dal Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; o (ii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

4.2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 5. Istruttoria ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

5.1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo 5 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, fermo quanto previsto dal successivo articolo 10.

5.2. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'Operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica al Consigliere Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- (a) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione;
- (b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro (come *infra* definita); e
- (c) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

5.3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare al Consigliere Delegato il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

5.4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando - se necessario - il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.

5.5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottoporrà al Comitato il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

5.6. Fermo restando quanto di seguito descritto, l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.7. Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato: (a) il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate;

(b) qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

5.8. Una volta ricevute le informazioni dal Consigliere Delegato, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dal Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 5.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.9. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, rispettando il limite massimo di spesa – che sarà in ogni caso negoziato unitamente al Consigliere Delegato - pari al 5% (cinque per cento) del controvalore dell'Operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.10. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza del Consigliere Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile al Consigliere Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Il Consigliere Delegato può sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni con Parti Correlate rispetto alle quali risulterebbe competente.

5.11. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi di riscontro al riguardo. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- (a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- (b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- (c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.

5.12. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

5.13. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate da quest'ultimo anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, a condizione che il compimento dell'Operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'Operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento

dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

5.14. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali uno o più amministratori, anche delegati, siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi.

5.15. La medesima procedura di cui al presente articolo 5 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

5.16. Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.17. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o ad essa sottoposte, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

5.18. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione al Consigliere Delegato e alla Funzione Responsabile.

5.19. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto dal presente articolo 5 dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Articolo 6. Approvazione di Delibere-Quadro

6.1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di Società Controllate di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le **"Delibere-Quadro"**).

6.2. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:

- (a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- (b) il prevedibile ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
- (c) il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale;
- (e) le motivazioni delle condizioni previste.

6.3. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 2 delle Disposizioni, la

Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura.

6.4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.

6.5. Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (tre) mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.

6.6. In particolare, il Consigliere Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:

- (a) la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
- (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
- (c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- (d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

Articolo 7. Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

7.1. Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 5 che precede.

7.2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7.1. che precede, l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'Assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

7.3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.4. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 8. Operazioni con Parti Correlate per il tramite di Società Controllate

8.1. La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di Società Controllate, fiduciari o interposte persone.

8.2. Prima di effettuare una Operazione, la Società Controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

8.3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente il Consigliere Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, il Consigliere Delegato valuta, se del caso, se avviare la procedura di cui al precedente articolo 5.

8.4. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la Società Controllata fornisce tempestivamente al Consigliere Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Articolo 9. Informativa periodica

9.1. Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite.

9.2. Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- (a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
- (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
- (c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

9.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 596/2016 (il "**MAR**"), nel caso di Operazioni eseguite e/o approvate pure in presenza di un parere negativo del Comitato, il Consiglio di Amministrazione con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle Operazioni predispone e mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 10. Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

10.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di Società Controllate italiane o estere, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà predisporre un documento informativo - ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM - redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni (il "**Documento Informativo**").

10.2. Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, la Società concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle Disposizioni e nel Regolamento CONSOB. Ai fini del presente articolo rilevano anche le Operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento CONSOB dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana S.p.A. di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

10.3. La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento Emittenti EGM, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

10.4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet,

gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.

10.5. Nei casi di competenza o di autorizzazione dell'Assemblea, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità e i termini indicati all'articolo 26 del Regolamento Emittenti EGM una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea.

10.6. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

Articolo 11. Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 17 MAR

11.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 del MAR, e pertanto debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura relativa alla comunicazione delle Informazioni Privilegiate" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
- (c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 12 della presente Procedura;
- (e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 12. Esclusioni ed esenzioni

12.1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento CONSOB, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

(c) alle Operazioni di Importo Esiguo;

12.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- (a) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 12.1, lettera (a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (b) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 del MAR, la Società avrà cura di indicare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
- (c) le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Società Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- (d) alle ulteriori Operazioni indicate nell'articolo 7 delle Disposizioni, in quanto compatibili con la disciplina applicabile alla Società (ivi incluse le ipotesi di operazioni compiute sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo).

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 11 della presente Procedura.

12.3. Le esclusioni sopra indicate sono comunicate al pubblico in conformità all'articolo 5 del Regolamento CONSOB, così come applicabile in conformità al combinato disposto dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB e dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM.

12.4. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'articolo 8 della presente Procedura.

12.5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della presente Procedura, in caso di urgenza, e qualora l'approvazione dell'Operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, la stessa può essere approvata in deroga a quanto previsto dalla presente procedura a condizione:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Consigliere Delegato o del comitato esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

- (c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Articolo 13. Modifiche

13.1. La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1, comma 3, delle Disposizioni.